

## **AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

**Autorità Giudiziaria:** Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza.

**Numero di Registro Generale:** Ricorso n. 02854/2026 REG. RIC.

**Ordinanza di autorizzazione:** n. 01941/2026 REG. PROV. CAU. del 27/03/2026

**Parte Ricorrente:** Corvino Carlo

**Amministrazioni Intimate:** Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, Università della Calabria, Università degli Studi della Basilicata di Potenza e Università degli Studi di Messina, CINECA.

### **OGGETTO DEL RICORSO:**

Il ricorso è volto all'annullamento, previa adozione di misura cautelare, dei provvedimenti (tra cui il D.M. n. 418/2025, il D.M. n. 1115/2025 e le relative graduatorie) riguardanti le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2025-2026.

### **MOTIVI DI DIRITTO:**

**I. VIOLAZIONE DELLA L. 104/1992, ART. 20, E DELLA L. 170/2010. VIOLAZIONE DEL D.M. N. 418/2025, ALLEGATO 2, PUNTO 7, SULLA PREVISIONE CHE L'ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE DEBBA TENERE CONTO DELLE ESIGENZE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ O DSA, ASSICURANDO "CONDIZIONI ADEGUATE" E L'USO DI SPECIFICI AUSILI E DEL BANDO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 34 E 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ SOSTANZIALE, LEGITTIMO AFFIDAMENTO, BUON ANDAMENTO, PROPORZIONALITÀ E TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA E DELL'ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E SVIAMENTO. PERDITA DI CHANCE.**

Il motivo lamenta la grave violazione delle tutele previste per gli studenti con disabilità e DSA (L. 104/1992 e L. 170/2010), poiché l'Università ha negato al ricorrente l'uso degli strumenti compensativi specificamente indicati nella sua certificazione sanitaria. La parte ricorrente censura l'operato dell'Ateneo che, ignorando una diagnosi di invalidità superiore al 70%, ha adottato un diniego standardizzato e privo di una reale istruttoria individuale, omettendo di fornire persino i tempi aggiuntivi previsti per legge. Nello specifico, il ricorrente osserva come l'assenza di strumenti fondamentali (quali il formulario, la tavola periodica, la calcolatrice scientifica e il supporto di un tutor) abbia creato una disparità di trattamento sostanziale, impedendogli di sostenere la prova in condizioni di parità rispetto agli altri candidati. Si eccepisce che tale condotta abbia determinato una "perdita di chance" decisiva: l'esclusione dalla graduatoria non sarebbe figlia di demerito, ma dell'impossibilità fisica e tecnica di dimostrare la propria preparazione a causa delle barriere organizzative non rimosse. Infine, il motivo deduce che la soluzione più corretta e coerente con l'attuale sistema — che già prevede meccanismi di recupero delle insufficienze presso gli Atenei — sia l'ammissione in soprannumero. Questa misura viene invocata come l'unica forma di tutela effettiva per riparare a una discriminazione che ha calpestato il diritto allo studio e il principio di parità sostanziale garantito dalla Costituzione.

**II.VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE GOVERNANO LE PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE – VIOLAZIONE DELLA FUNZIONE TIPICA DELLA PROVA SELETTIVA – DUPLICAZIONE IRRAGIONEVOLE DELLA VERIFICA DEL MERITO – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DELLA L. 264/1999 – VIOLAZIONE DELLA L. 148/2002 – ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMATIVA MINISTERIALE E REGOLAMENTARE NELLA PARTE IN CUI CONSENTE IL SOLO ESONERO DALLA FREQUENZA SENZA PREVEDERE L'ACCESSO IN SOVRANNUMERO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ**

## **DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI E INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Il motivo lamenta l'illegittimità del sistema di selezione nella parte in cui obbliga a sostenere nuovamente il "semestre filtro" anche a chi, come il ricorrente, ha già ampiamente dimostrato il proprio merito e le proprie competenze. La parte ricorrente osserva che, trattandosi di un soggetto già laureato in Odontoiatria (percorso che fino a poco tempo fa condivideva con Medicina lo stesso test d'accesso e graduatoria), imporre una nuova prova selettiva su materie già superate con esami universitari rappresenta una "reiterazione procedurale" inutile e priva di giustificazione.

Nello specifico, il ricorrente censura una profonda contraddizione dell'azione amministrativa: l'Università riconosce la validità degli esami passati concedendo l'esonero dalla frequenza, ma paradossalmente nega l'accesso al corso, trasformando la selezione in un mero sbarramento numerico anziché in una verifica delle capacità. Si eccepisce che, una volta accertata l'equivalenza dei percorsi formativi (ai sensi della L. 148/2002), l'effetto naturale dovrebbe essere l'ammissione in sovrannumero, seguendo modelli già esistenti in altri ambiti della Pubblica Amministrazione, come avviene per i docenti nel TFA.

Infine, il motivo deduce che sottoporre a un "concorso al buio" chi è già un professionista laureato in una disciplina affine viola i principi di economicità, proporzionalità e ragionevolezza. L'ammissione in sovrannumero viene quindi indicata come l'unica soluzione per rispettare il principio meritocratico, evitando che lo Stato sprechi risorse per testare competenze già certificate e garantendo al contempo il diritto allo studio e la valorizzazione delle carriere accademiche pregresse.

**III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.**

Si deduce l'illegittimità delle decisioni ministeriali nella parte in cui non prevedono lo scorrimento della graduatoria per coprire i posti rimasti vacanti, destinandoli invece a mobilità successive o cambi di sede. La parte ricorrente osserva che tale scelta tradisce la finalità stessa della programmazione (L. 264/1999), la quale impone alla Pubblica Amministrazione di saturare completamente i posti disponibili per garantire il diritto allo studio (artt. 33 e 34 Cost.) e ottimizzare l'uso delle strutture universitarie. Nello specifico, il ricorrente censura una chiara incongruenza numerica: a fronte di 16.860 posti programmati, ne risultano assegnati solo 16.801, con un ammanco ingiustificato di 59 posti mai messi a bando, a cui si aggiungono altri 7 posti non riassegnati e i numerosi posti riservati ai candidati extracomunitari rimasti inutilizzati. Si eccepisce che lasciare tali posti vacanti costituisca un eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di istruttoria, poiché l'interesse pubblico generale risiede nel formare il maggior numero possibile di professionisti in base alle capacità ricettive accertate.

Infine, il motivo segnala che tali posti debbano essere assegnati prioritariamente ai ricorrenti che hanno impugnato la procedura. Viene richiamata una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato per sostenere che la piena utilizzabilità dei posti è un obbligo per l'Amministrazione e che il ricorrente ha un interesse concreto all'assegnazione, specialmente in sedi ambite dove risultano disponibilità non sfruttate.

**IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.**

Il motivo lamenta la sistematica demolizione delle garanzie di anonimato che hanno caratterizzato i concorsi pubblici dell'ultimo decennio. La parte ricorrente censura l'eliminazione, operata dal Ministero, di accorgimenti tecnici fondamentali (come le postazioni separate per l'affissione delle etichette e l'uso di urne chiuse), ripristinando una modalità di consegna che permette alla Commissione di associare immediatamente l'identità del candidato al suo codice segreto.

Nello specifico, il ricorrente osserva che, avendo ricevuto schede anagrafiche già precompilate con i propri dati, i candidati sono stati costretti ad applicarvi il codice numerico davanti ai commissari, i quali hanno così potuto "conoscere" l'abbinamento nome-codice prima della correzione. Si eccepisce inoltre che tale rischio di riconoscimento sia aggravato dalla presenza di una parte della prova (le risposte a completamento) corretta manualmente dai commissari d'Ateneo: in questo caso, la violazione dell'anonimato non è solo potenziale, ma incide direttamente sulla valutazione discrezionale dell'elaborato.

Infine, il motivo deduce che la giurisprudenza amministrativa non richiede la prova di un'effettiva manipolazione, essendo sufficiente il "pericolo oggettivo" di riconoscimento per rendere illegittima l'intera procedura. Il ricorrente lamenta come questo sistema, privo di buste schermate e postazioni riservate, esponga il concorso a rischi di inquinamento e manomissioni postume, violando i principi costituzionali di trasparenza, imparzialità e *par condicio*.

**V. VIOLAZIONE DELLA L. N. 264/99 E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE E DELLE INDICAZIONI DI CUI ALLA LEGGE DELEGA N. 26/25. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. CON RIGUARDO AL DIVIETO DI MUTARE LE REGOLE DELLA LEX SPECIALIS DOPO LA CELEBRAZIONE DEL CONCORSO.**

Il quinto motivo lamenta un insanabile vizio di legittimità costituzionale, denunciando come il Ministero abbia agito al di fuori dei confini tracciati dal Parlamento. La difesa

rileva che la Legge Delega n. 26/2025 imponeva criteri rigidi e "standard uniformi" per l'accesso a Medicina, vietando esplicitamente l'introduzione di correttivi sostanziali tramite semplici atti amministrativi. Il Ministero, invece, con il D.M. di dicembre, ha operato un vero e proprio "mutamento copernicano" delle regole senza passare per un nuovo decreto legislativo, violando così la riserva di legge. Nello specifico, il ricorrente censura l'arbitrarietà con cui è stata frammentata la selezione nazionale sotto due diversi profili:

- Tradimento dell'uniformità: Mentre il Legislatore esigeva modalità di verifica uguali per tutti, il Ministero ha delegato ai singoli Atenei il recupero delle insufficienze, permettendo che ogni università decida autonomamente tra test, orali o altre forme di valutazione;
- Violazione della "Lex Specialis": Si eccepisce l'impossibilità giuridica di modificare un bando quando la procedura è già in itinere e i risultati dei candidati sono noti. Questo mutamento postumo ha alterato le strategie di studio: se il ricorrente avesse saputo che bastava una sola sufficienza, avrebbe potuto concentrare i propri sforzi su un unico insegnamento anziché disperderli su tre.

Infine, la difesa deduce che l'interesse al ricorso è pienamente sussistente poiché l'ammissione di altri candidati sulla base di criteri "inventati" ex post falsa l'intera graduatoria. Il motivo conclude sottolineando che il Ministero non può trasformarsi da mero esecutore a legislatore, specialmente quando le modifiche incidono retroattivamente sulle chance di successo dei concorrenti, calpestando i principi di trasparenza, par condicio e legittimo affidamento.

**VI. VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DELLE PRELEGGI. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI, DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA DI IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO.**

Il sesto motivo denuncia l'illegittimità del D.M. 22 dicembre per violazione del principio di irretroattività e del legittimo affidamento. La difesa osserva che il Ministero ha stravolto le regole del concorso quando le prove erano già concluse, trasformando una selezione nazionale basata su standard uniformi in un sistema frammentato di "recuperi" locali gestiti dai singoli Atenei. Questo mutamento postumo ha travolto l'autonomia universitaria e ha leso la parità di trattamento tra i candidati. Nello specifico, si contesta che la "sanatoria" (l'accesso con una sola sufficienza) abbia penalizzato chi, confidando nelle regole originarie, ha distribuito lo studio su tutte le materie, a vantaggio di chi avrebbe potuto concentrarsi su un unico esame se il cambio di rotta fosse stato noto fin dall'inizio. Il ricorrente eccepisce che l'esigenza di coprire i posti vacanti non può giustificare un simile arbitrio procedurale: la Pubblica Amministrazione non può riscrivere i criteri di merito a partita finita, calpestando la certezza del diritto e la trasparenza che devono governare ogni concorso pubblico.

#### **CONTROINTERESSATI:**

I controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale per l'accesso ai predetti corsi di laurea per l'A.A. 2025/2026. L'elenco nominativo è allegato alla presente pubblicazione.

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:**

In esecuzione dell'ordinanza n. 01941/2026, vengono pubblicati integralmente: il testo del ricorso, l'ordinanza di autorizzazione e l'elenco dei controinteressati.

*La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III, n. 01941/2026 REG. PROV. CAU. emessa nel procedimento n. 02854/2026 REG. RIC.* L'andamento del procedimento può essere seguito tramite il portale della giustizia amministrativa <https://www.giustizia-amministrativa.it/>